

REGOLAMENTO (CEE) N. 977/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1991

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2325/90, 3507/90, 3540/90, 114/91, 370/91 e 518/91 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁴⁾,

considerando che è opportuno limitare la durata della validità dei titoli di esportazione rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nell'ambito delle gare indette dai regolamenti (CEE) n. 2325/90⁽⁵⁾, 3507/90⁽⁶⁾, 3540/90⁽⁷⁾, 114/91⁽⁸⁾, 370/91⁽⁹⁾, e 518/91⁽¹⁰⁾ della Commissione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2325/90, 3507/90, 3540/90, 114/91, 370/91 e 518/91 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino al 30 giugno 1991.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
 (4) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.
 (5) GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 5.
 (6) GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 15.
 (7) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 12.
 (8) GU n. L 13 del 18. 1. 1991, pag. 9.
 (9) GU n. L 43 del 16. 2. 1991, pag. 12.
 (10) GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 10.